



**COMUNE DI CONCA CASALE**  
**Provincia di Isernia**

**ORDINANZA**

**N. 8 del 31-12-2021**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- lo stato di emergenza è stato successivamente più volte prorogato, da ultimo con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, fino al 31 marzo 2022;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID -19 sul territorio nazionale e regionale;

**CONSIDERATO** che, in ragione del numero di contagi finora accertati anche nei comuni limitrofi, della particolarità del periodo, in cui sono inevitabilmente aumentate le occasioni di incontro tra persone anche in luoghi al chiuso, nonché delle informazioni in possesso del sottoscritto riguardo a positivi/contatti di positivi e considerato che è probabile che il numero di positivi/contatti di positivi e di contagiati sia destinato ad aumentare;

**CONSIDERATO** che, per tali ragioni, si rende necessario ridurre ulteriormente le occasioni di assembramento e, quindi, di circolazione del virus in contesti a maggiore rischio, tenuto conto delle abitudini di incontro in locali e luoghi pubblici che tradizionalmente si verificano in concomitanza con il Capodanno;

**PRESO ATTO**, altresì, che la comunità di Conca Casale è costituita per lo più da anziani, ritenuti quindi soggetti maggiormente vulnerabili;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, in logica di prudenza e prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini, adottare ulteriori limitazioni rispetto a quelle statali nel territorio comunale;

**RITENUTO** sussistere i presupposti affinché, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;

**RITENUTO**, in tal senso, nelle giornate e nelle fasce orarie più a rischio, limitare le attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

**VISTA** la legge n. 225/1992;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833/1978 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

Negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar e assimilati, sono consentite le sole attività di asporto nei seguenti giorni e fasce orarie: dalle ore 20 del 31 Dicembre 2021 alle ore 13 del 1° Gennaio 2022;

negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie è fatto divieto di consumare alimenti e bevande in locali

pubblici e loro pertinenze (dehors/gazebo/simili);  
è fatto a tutti tassativo divieto di assembramento.

**DISPONE**

che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è, altresì, comunicato al Prefetto di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'Asrem, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando Guardia di Finanza di Venafro, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar e assimilati.

**INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO  
DOTT. RICCARDO PRETE

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*